



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 66 del 29 settembre 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Modifica delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 50/2020.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 pubblicata nella G.U. Serie Generale n.224 del 18 settembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 50 dell’11 giugno 2020;

PREMESSO CHE

- con il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

- nel contesto emergenziale in essere, si era proceduto, temporaneamente, all'individuazione dei delegati del Soggetto Attuatore - giusta Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020 – nelle persone del Dirigente pro-tempore della U.O.A. di Protezione Civile e del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria;
- con l'Ordinanza n. 4/2020 era stata costituita, tra l'altro, l'Unità di Crisi regionale ed il relativo Gruppo Operativo, a suo tempo formalizzato, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
- con l'Ordinanza n. 50/2020 erano stati confermati, senza soluzione di continuità, i delegati del Soggetto Attuatore già nominati con i provvedimenti citati, nelle persone del dott. Antonio Belcastro e del dott. Fortunato Varone;

CONSIDERATO CHE

- con l'Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021 è stata definita la modifica dell'Unità di crisi regionale già istituita con ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020;
- in detta Ordinanza sono stati individuati i componenti l'Unità di Crisi, tra i quali il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza sanitaria;
- con l'Ordinanza di Protezione Civile n. 33/2021 è stata definita l'articolazione organizzativa del gruppo operativo dell'Unità di Crisi regionale e, con specifiche disposizioni del Delegato del Soggetto Attuatore, individuato il personale chiamato a farne parte;

PRESO ATTO CHE con comunicazione pec datata 28 settembre 2021, il Dott. Antonio Belcastro, già individuato quale uno dei due delegati del Soggetto Attuatore, ha rinunciato all'incarico conferito con l'Ordinanza n. 50/2020 ed espletato fino al 22 febbraio 2021;

CONSIDERATO PERTANTO CHE

- in questo contesto appare opportuno avvalersi di un unico soggetto Delegato del Presidente della Regione Calabria, nella sua qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- le previsioni fissate nell'Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020, devono essere rimodulate alla luce della rinuncia all'incarico comunicata dal Dott. Belcastro e nell'ottica della attuale strutturazione dell'Unità di Crisi regionale per l'emergenza COVID-19, per come definita con l'Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021;
- si ritiene opportuno individuare, per l'assegnazione della delega di che trattasi, il Dott. Fortunato Varone, Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile, in ragione delle attività svolte dall'inizio dell'emergenza pandemica e a quelle assunte a seguito dell'Ordinanza n. 7/2021;

DATO ATTO che l'assegnazione della delega di cui trattasi ha carattere fiduciario e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

RITENUTO di dover modificare l'Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020, esclusivamente nella parte di cui al punto 2 del provvedimento, che prevedeva la nomina di due figure delegate del Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, individuando conseguentemente un unico Soggetto Delegato, nella persona del Dott. Fortunato Varone;

TENUTO CONTO che le funzioni di cui al punto 3 dell'Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020, sono pertanto da ricondursi in capo all'unico Soggetto Delegato, che prosegue ad esercitarle tenuto conto delle

prerogative e delle competenze delle altre figure presenti nell'Unità di Crisi di cui all'Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021;

SENTITO il Dott. Fortunato Varone che, per le vie brevi ha manifestato la volontà di accettare la delega, in continuità con quanto già finora espletato;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

per i motivi rappresentati in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. È modificata l'Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020 al punto 2, individuando quale unico soggetto Delegato del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 - il Dott. Fortunato Varone, Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile.

2. Le funzioni di cui al punto 3 dell'Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020, anche in relazione alla composizione dell'Unità di crisi Regionale ridefinita con l'Ordinanza n.7 del 27 febbraio 2021 e alla luce della rinuncia all'incarico inviata dal Dott. Antonio Belcastro, sono pertanto da ricondursi in capo all'unico soggetto delegato con il presente provvedimento, che prosegue ad esercitarle tenuto conto delle prerogative e delle competenze delle altre figure presenti nell'Unità di Crisi stessa.

3. L'assegnazione della delega di cui trattasi, in continuità con quanto già svolto dal delegato, ha carattere fiduciario e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Ha validità fino al termine dello stato di emergenza e può essere soggetta a revoca con provvedimento ulteriore e distinto.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai componenti l'Unità di Crisi Regionale di cui all'Ordinanza n. 7/2021, ai Prefetti delle Province calabresi, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ai Presidenti e Sindaci delle Province e Città Metropolitane calabresi, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ha valore di notifica individuale, agli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo interessati.

Il Presidente

Spirli

(F.to digitalmente)